

VADEVECUM ESENZIONE TICKET ASL SA

E' sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione?

No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione dal ticket in base al reddito?

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni.

Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?

Ai fini della applicazione delle nuove disposizioni per esenzione per reddito dalla spesa sanitaria, il nucleo familiare da considerare è il nucleo familiare fiscale e non quello anagrafico.

Il nucleo familiare fiscale è costituito da:

- interessato
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- altri familiari a carico.

Per familiare a carico si considerano i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali in quanto il loro reddito è inferiore a € 2.840,51 (cosiddetti "altri familiari a carico"):

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- fratelli e le sorelle, anche unilaterali

N.B. Tutti i soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri per un importo superiore a € 2.840,51, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito complessivo ai fini dell'esenzione è la somma di tutti i redditi del nucleo familiare.

Si considera quindi il reddito:

- del capo famiglia,
- del coniuge (indipendentemente dall'entità del reddito)
- dei figli (se inferiore a € 2.840,51)
- altri familiari a carico (se inferiore a € 2.840,51)

Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
- mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Come posso sapere qual è il reddito dell'anno precedente se non è stata ancora presentata la dichiarazione?

Nei primi mesi dell'anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell'anno precedente, si dovrà compilare l'autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito, anche basandosi sulla precedente dichiarazione dei redditi, se la situazione non è modificata. Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione alla ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione.

Qualora il cittadino non abbia ricevuto l'attestato di esenzione del ticket in base al reddito cosa deve fare?

Per ottenere l'attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l'assistito, nel caso sia in possesso dei requisiti, deve effettuare un'autocertificazione presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera.

Per la richiesta di autocertificazione di esenzione ci si deve rivolgere solo presso l'ASL di residenza?

Per effettuare la richiesta di autocertificazione ci si deve rivolgere alla propria ASL di assistenza, dove è stata effettuata la scelta del medico di famiglia. E' necessario presentarsi al Distretto muniti di Carta Regionale dei Servizi e copia di documento di identità.

L'autocertificazione può essere presentata solo dall'interessato?

L'autocertificazione compilata unitamente alla carta regionale dei servizi ed alla copia del documento di identità dell'assistito, possono essere presentate allo sportello di scelta e revoca/esenzione ticket anche da un familiare o conoscente incaricato, senza alcuna delega.

Esenzioni per invalidità ed esenzioni per reddito possono coesistere?

Non c'è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistono i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.

Se l'esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.

E' utile chiedere anche l'esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l'esenzione per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite/esami collegati alla specifica invalidità, così come avviene per l'esenzione per patologia.

Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?

Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione alla ASL.

La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell'attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all'esenzione. Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dalla ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di

dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

TIPOLOGIA DI ESENZIONE

E01	i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui
E02	i disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
E03	i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico
E04	i titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
E10	cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 13.000.
C01	invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
C02	invalidi civili al 100% di invalidità con accompagnamento
C04	invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
C05	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi